

Comune di Villa di Serio

Provincia di Bergamo



Regolamento

Per l'applicazione dell'addizione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28/03/2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.19 del 27/03/2008

Art.1 - Oggetto

Art.2 – Soggetto Attivo

Art.3 - Soggetti passivi e base imponibile.

Art.4 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art.5 - Soglia di esenzione

Art.6 - Modalità di versamento

Art.7 - Funzionario responsabile

Art.8 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Art.1 – Oggetto.

Il presente atto viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001), e dall'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D. Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni è stata istituita con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.02.2000 ed il presente regolamento ne disciplina l'applicazione alla luce delle disposizioni introdotte con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Art. 2 - Soggetto attivo.

L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Villa di Serio, ai sensi del D. Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 -Soggetti passivi e base imponibile.

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Villa di Serio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

L'addizionale è determinata applicando l'aliquota deliberata per l'anno di riferimento al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 5, l'addizionale così determinata è dovuta solo se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del T.u.i.r. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 4 – Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF.

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al comma 3 dell'art.1 del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360, è determinata, per l'anno 2008, nella misura di 0,3 punti percentuali.**

In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi.

Eventuali variazioni di aliquota saranno deliberate dal competente organo comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La deliberazione dell'aliquota deve essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 5 – Soglia di esenzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs 360/1998, viene prevista una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali: l'addizionale di cui all'art.4 del presente

Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00 compresi).

Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.000,00 di cui sopra, l'addizionale oggetto del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando al reddito complessivo l'aliquota di cui all'articolo precedente.

La soglia di esenzione di cui al presente articolo può essere variata con la delibera di conferma o variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef.

Art. 6 - Modalità di versamento.

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente l'aliquota e la soglia di esenzione deliberate dal Comune per l'anno di riferimento, sempre che la pubblicazione della relativa delibera sia stata effettuata entro il 31 dicembre precedente (l'anno di riferimento); in caso contrario deve essere fatto riferimento all'aliquota e alla soglia di esenzione deliberate per l'anno precedente.**

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, utilizzando l'apposito codice tributo assegnato al Comune di Villa di Serio con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

Art.7 – Funzionario responsabile.

Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Comune partecipa all'accertamento dell'IRPEF ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n.600/1973 e sulla base della previsione normativa dell'art.1 del D.L. 203/2005 convertito con L. 02.12.2005 n. 248 che disciplina la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.

Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo precedente, il funzionario responsabile può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, a produrre documenti e a fornire risposte a questionari.

Art. 8 – Entrata in vigore e disposizioni finali.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D. Lgs 446 del 15 dicembre 1997, entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n.360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

** modifiche apportate con delibera di C.C. n. 19 del 27.03.2008